



Regione Autonoma Valle d'Aosta

Statuto del Comune di Saint-Christophe

AI SENSI DELLA L.R. 07.12.1998, n. 54
Applicativa degli artt. 5, 116, 128 e 129 della Costituzione, dello
Statuto Speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4 e dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.

- Deliberazione Consiglio Comunale n. 35 del 24 agosto 2001 avente ad oggetto “*Approvazione Statuto comunale*”.
- Deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 22 marzo 2005 avente ad oggetto “*modificazione degli artt. 7, 2° comma, e 11, 1° comma, dello Statuto comunale*”.
- Deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 27 febbraio 2015 avente ad oggetto “*Statuto comunale: adeguamento alla legge regionale 19 gennaio 2015, n.1*”.
- Deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 30 luglio 2020 avente ad oggetto “*Statuto comunale: approvazione integrazioni e modificazioni*”.

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE

STATUTO

Il presente Statuto si ispira ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 - Caratteristiche costitutive**
- art. 2 - Principi ispiratori**
- art. 3 - Principio di parità**
- art. 4 - Collaborazione e cooperazione**
- art. 5 - Lingua francese e patois franco - provenzale**

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

- art. 6 - Organi del comune**
- art. 7 - Consiglio comunale e sue competenze**
- art. 8 - Funzionamento del Consiglio Comunale**
- art. 8-bis Diritti e doveri dei Consiglieri**
- art. 9 - Nomina della Giunta**
- art. 10 - Competenze della Giunta**
- art. 11 - Composizione della Giunta comunale**
- art. 12 - Funzionamento della Giunta comunale**
- art. 13- Sindaco**
- art. 14- Competenze amministrative del Sindaco**
- art. 15- Competenze di vigilanza del Sindaco**
- art. 16 - Attribuzioni incarichi e deleghe agli assessori**
- art. 17 - Vicesindaco**

TITOLO III – ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVE

- art. 18 - Organizzazione degli uffici e dei servizi**
- art. 19 – Segretario**
- art. 19-bis Competenze gestionali del Segretario e dei responsabili degli uffici**
- art. 19-ter Competenze consultive**
- art. 20 - Pubblicità degli atti**

TITOLO IV – SERVIZI

- art. 21 - Forme di gestione**

TITOLO V – ORDINAMENTO FINANZIARIO- CONTABILE

art. 22 - Principi dell'ordinamento finanziario - contabile

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

art. 23 - Cooperazione

art. 24 – Ambiti territoriali ottimali per l’esercizio delle funzioni e dei servizi comunali

art. 25 - Consorzierie e Consorzio di miglioramento fondiario

TITOLO VII - PARTECIPAZIONE POPOLARE

art. 26 - Principi per la partecipazione popolare

art. 27 - Assemblee generali

art. 27-bis – Interventi nei procedimenti

art. 28 - Istanze

art. 29 - Petizioni

art. 30 - Proposte

art. 31 - Associazioni

art. 32 – Referendum consultivi e propositivi

art. 33 - Effetti dei referendum propositivi e consultivi

art. 34 - Referendum abrogativo

art. 35 - Accesso

art. 36 - Partecipazione al procedimento

art. 37 - Informazione

TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA

art. 38 - Statuto e sue modifiche

art. 39 - Regolamenti

TITOLO IX – DIFENSORE CIVICO

art. 40 - Difensore civico

TITOLO X – NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 41 - Norme transitorie

art. 42 - Norme finali

ALLEGATO A - DESCRIZIONE DELLO STEMMA

ALLEGATO B - DESCRIZIONE DEL GONFALONE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE

STATUTO ^{(1) (2)}

Il presente Statuto si ispira ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Caratteristiche costitutive

1. Il Comune di Saint-Christophe si estende per kmq. 14,71 e confina con i Comuni di Quart, Pollein, Aosta, Roisan e Valpelline.
2. Il nome del Comune, delle località, dei villaggi, dei mayens e degli alpeggi si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.
3. La sede del Comune è sita in loc. La Cure, che è il capoluogo. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei cittadini.
4. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale.
5. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali e per particolari esigenze, previa deliberazione della Giunta comunale, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.
6. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome SAINT-CHRISTOPHE nonché con lo stemma concesso con D.P.R. 24 settembre 1968, giusta descrizione allegato A.
7. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. 24 settembre 1968, giusta descrizione allegato B.
8. Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma per fini che contrastino con gli interessi del Comune e che ne ledano l'immagine.
- 8-bis. Nelle ricorrenze previste dalla legge la bandiera della Regione Autonoma Valle d'Aosta va sempre esposta accanto a quella della Repubblica Italiana ed a quella dell'Unione Europea.

8-ter. La fascia tricolore del Sindaco è completata con lo stemma previsto dal comma 7 e con quello della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

8-quater. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

8-quinquies. L'uso del distintivo di riconoscimento del Sindaco è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

Art. 2 **Principi ispiratori**

1. Il Comune esercita le funzioni di cui all'articolo 13 della Legge Regionale 7 dicembre 1998⁽³⁾, n. 54 nell'ambito della propria autonomia organizzativa⁽⁴⁾ svolgendo servizi di competenza statale⁽⁵⁾ e promuovendo gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e solidarietà.
2. Coordina l'erogazione dei servizi pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della comunità.
3. Tutela i diritti del contribuente attraverso l'adeguamento ai principi dello statuto del contribuente dei propri regolamenti ed atti in materia di tributi locali.
4. Rappresenta gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e dei privati che esercitano attività o svolgono servizi inerenti la popolazione del territorio.
5. Tutela la salute e la sicurezza sociale dei cittadini.
6. Individua idonei interventi per l'assistenza e l'integrazione sociale dei portatori di handicap.
7. Tutela ed incentiva il diritto allo studio e promuove attività ludico - ricreative, culturali, sportive.
8. Tutela e promuove la cultura locale.
9. Assume iniziative volte a salvaguardare il patrimonio naturale, storico ed artistico.
10. Incentiva le produzioni locali artigianali ed agricole, anche nell'ottica dello sviluppo turistico.
- 10-bis. Promuove il turismo, la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa.

Art. 3⁽⁶⁾ **Principio di parità**

1. Il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali, nella gestione dei pubblici servizi e nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti.

1-bis. Il Comune promuove la presenza di entrambi i generi nella Giunta Comunale, nelle commissioni consiliari e nelle rappresentanze del Comune negli enti partecipati.

Art. 4⁽⁷⁾

Collaborazione e cooperazione

1. Il Comune informa a principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà nonché alla massima efficienza, efficacia ed economicità i rapporti con gli altri Comuni o altri enti per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza.
2. Il Comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, anche mediante forme di gemellaggio.

Art. 5⁽⁸⁾

Lingua francese e patois franco - provenzale

1. Nel Comune la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.
2. Il Comune riconosce piena dignità al patois franco - provenzale quale forma tradizionale di espressione.
3. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell'italiano, del francese e del patois franco - provenzale.
4. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del Comune possono essere redatti in lingua francese od in lingua italiana.
5. Gli interventi in franco - provenzale saranno tradotti in italiano od in francese su espressa richiesta del Segretario, di un consigliere, di un assessore o del Sindaco.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 6⁽⁹⁾ Organi del Comune

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco ed il Vicesindaco.

Art. 7 Consiglio comunale e sue competenze

1. Il Consiglio comunale è definito dall'articolo 21, comma 1 della L.R. 54/98⁽¹⁰⁾, rappresenta l'intera comunità locale, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico sull'attività amministrativa del Comune.

1-bis. All'inizio del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio il proprio programma amministrativo.

Tale documento costituisce il principale atto di indirizzo dell'azione politico-amministrativa del Comune e il riferimento per l'esercizio della funzione di controllo da parte del Consiglio.

1-ter. La verifica delle linee programmatiche avviene annualmente, in Consiglio, in sede di approvazione del rendiconto della gestione.

1-quater. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza e di dimissione dalla carica, sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio comunale è convocato su richiesta del Sindaco, da almeno sei Consiglieri o da almeno il venti per cento (20%) degli elettori.

3. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.

4. *Comma annullato dalla CO.RE.CO. prot. n. 758 del 25 ottobre 2001.*

5. Oltre alle competenze inderogabili attribuitegli dall'art. 21, comma 2 della L.R. 7 dicembre.1998, n. 54⁽¹¹⁾, e dalle leggi vigenti in materia di contabilità, al Consiglio competono altresì i seguenti atti:

- a) I regolamenti comunali ad eccezione di quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, salvo definirne gli indirizzi e i criteri generali, e di quello sulla tutela nella produzione tipica locale agricola ed artigianale;
- b) i piani, i programmi territoriali e le loro varianti e deroghe, ed i pareri da rendere in tali materie. I progetti in fase preliminare, di OO.PP. e le loro varianti, salvo quanto riservato alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 10;
- c) le proposte da presentare alla Regione al fine della programmazione economica, territoriale ed ambientale, o ad altri fini stabiliti dalle leggi dello Stato o della Regione;
- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento, qualora istituite, degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) ⁽¹²⁾

- f) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, non previsti in atti fondamentali del Consiglio comunale;
- g) i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi e la relativa determinazione in assenza dei criteri;
- h) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, le concessioni, se non previsti in atti fondamentali del Consiglio comunale;
- i) le donazioni, i legati, le servitù immobiliari;
- j) ⁽¹³⁾
- k) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- l) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune;
- m) ⁽¹⁴⁾
- n) la nomina della Giunta comunale;
- o) la revoca e la sostituzione di assessori, su proposta motivata del Sindaco;
- p) gli statuti ⁽¹⁵⁾ delle istituzioni;
- q) i pareri sugli statuti delle consorzierie e dei consorzi di miglioramento fondiario;
- r) ⁽¹⁶⁾
- s) la definizione degli indirizzi di cui all'art. 26, comma 8 della L.R. 54/98⁽¹⁷⁾;
- t) ⁽¹⁸⁾;
- u) ⁽¹⁹⁾;
- v) l'esame della modificazione della composizione del Conseil de la plaine d'Aoste⁽²⁰⁾;
- w) La nomina della commissione di cui al comma 6 dell'articolo 32;
- x) L'approvazione della convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 40;
- x-bis) La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi e le relative detrazioni.

Art. 8

Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è improntato, oltre a quanto stabilito dagli articoli 20, comma 1, e 31, della L.R. 54/98⁽²¹⁾⁽²²⁾ a criteri di celerità e snellezza tesi a garantire l'effettivo governo della comunità locale.
2. In attuazione dei principi di cui al comma 1, il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio detta disposizioni tese ad accelerare le modalità di convocazione e di svolgimento del Consiglio medesimo.
3. I Consiglieri si possono costituire in gruppi, il regolamento ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.
4. Il Consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti o temporanee. Il regolamento ne disciplina le modalità di costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento.

Art. 8-bis
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status giuridico è regolato dalla legge.
2. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio e di formulare interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni.
3. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli consiglieri comunali, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
5. Il Sindaco deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio, mediante deposito presso la segreteria comunale dei documenti relativi alle questioni stesse, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio Comunale.
6. In ambito finanziario i termini di deposito sono quelli previsti dal relativo regolamento di contabilità.
7. I consiglieri sono vincolati al segreto nei casi determinati dalla legge.
8. I Consiglieri Comunali hanno libero accesso agli uffici del Comune ed hanno diritto di ottenere, anche da parte degli enti dipendenti dal Comune stesso, gli atti e le notizie utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 9⁽²³⁾
Nomina della Giunta

1. La Giunta, ad eccezione del Sindaco e del Vicesindaco è nominata, dal Consiglio comunale dopo la convalida degli eletti su proposta motivata del Sindaco.
2. La votazione di cui al comma 1 ha luogo per scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei presenti. La votazione dei componenti la Giunta si effettua esprimendo un "Sì" o un "No" sulla proposta complessiva formulata dal Sindaco. Unitamente alla nomina della Giunta, vengono approvati gli indirizzi generali di governo.

Art. 10⁽²⁴⁾
Competenze della Giunta

1. La Giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrino nella competenza degli altri organi comunali, del Segretario, dei

dirigenti e dei responsabili degli uffici e dei servizi, ai sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti.

2. La Giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:

- a) determina i criteri per l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
- b) propone gli atti di competenza del Consiglio;
- c) approva progetti preliminari il cui importo dei lavori sia inferiore alla somma di 200.000 Euro (387.254.000 Lire), definitivi ed esecutivi di opere pubbliche;
- d) svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di decentramento e di partecipazione, qualora istituiti;
- e) determina i criteri per l'assegnazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere;
- f) esercita funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione alla Giunta;
- g) determina la dotazione organica del personale;
- h) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal Comune;
- i) nomina la Commissione Edilizia comunale;
- j) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- k) determina le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l) promuove i referendum di competenza comunale;
- m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;
- n) definisce accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto di atti o provvedimenti aventi discrezionalità di tipo politico escludendo quelli prettamente burocratici o qualora la discrezionalità risulti essere di tipo tecnico o amministrativo, la cui competenza in merito spetta al Segretario ai dirigenti o ai Responsabili degli uffici e dei servizi;
- o) dispone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuisce vantaggi economici di qualunque genere quando i criteri per l'assegnazione e la determinazione della misura dell'intervento non siano stabiliti in modo vincolante dal relativo regolamento e quindi rientranti nella competenza del Segretario e dei Responsabili degli uffici e dei servizi secondo i capitoli di spesa assegnati;
- p) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi secondo gli indirizzi ed i criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale;
- q) adotta il regolamento comunale per particolari forme di tutela nella produzione tipica locale, agricola ed artigianale;

3. ^{r)}
⁽²⁵⁾
⁽²⁶⁾

Art. 11⁽²⁷⁾

Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede, dal Vicesindaco, che assume di diritto la carica di assessore e fino ad un numero massimo di cinque assessori, ferma restando l'invarianza della spesa prevista per numero tre assessori e previa attestazione dell'organo di revisione economico-finanziaria. In caso di assenza od impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento di entrambi ne fa le veci l'Assessore delegato dal Sindaco.
- 1-bis. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vicesindaco eletto o nel caso in cui quest'ultimo assuma la carica di Sindaco, questi è sostituito nella carica di assessore con le modalità stabilite nel successivo comma 4 del presente articolo. La Giunta in tale caso è composta dal Sindaco, dall'assessore al quale sono attribuite le funzioni di Vicesindaco e da un ulteriore numero di assessori non superiore a 5, ferma restando l'invarianza della spesa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b) della L.R. 54/1998.
- 1-ter. Dovrà essere garantita nella Giunta Comunale la presenza di entrambi i generi nelle modalità stabilite dalla legge regionale.
2. Tutti gli assessori devono appartenere al Consiglio.
3. Il Consiglio comunale, su proposta motivata del Sindaco, può revocare uno o più assessori. La revoca deve essere deliberata entro trenta (30) giorni dal deposito della proposta nella segreteria comunale.
- 3-bis. Le dimissioni dalla carica di assessore, redatte in forma scritta e indirizzate al Sindaco ed al Consiglio Comunale, sono assunte al protocollo del Comune nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. All'eventuale sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal Consiglio, su proposta motivata del Sindaco, oppure cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Consiglio, su proposta del Sindaco, con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio e dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei presenti, entro trenta (30) giorni dalla vacanza.

Art. 12⁽²⁸⁾

Funzionamento della Giunta comunale

1. La Giunta comunale imposta la propria azione secondo il principio della collegialità, fermo restando l'attribuzione di incarichi per materie specifiche ai singoli assessori.
2. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco o in caso di impedimento dal Vicesindaco; in caso di mancanza di entrambi tali compiti sono attribuiti ad un assessore delegato dal Sindaco.

2-bis. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.

2-ter. L'assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale e l'assessore è sostituito entro trenta giorni con le stesse modalità previste per la nomina della Giunta.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto per i casi previsti dalla legge.

3-bis. La Giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza dei votanti.

3-ter. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i presenti ma non fra i votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti.

4. La disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della Giunta comunale sono demandate ad un proprio regolamento.

5. In tema di astensione dalle deliberazioni si applica l'articolo 31 della L.R. 54/98⁽²⁹⁾.

Art. 13 Sindaco

1. Al Sindaco sono attribuite tutte le competenze di cui all'art. 26, 28 e 29 della legge regionale 54/98, oltre a quanto di seguito disposto:

a) Il Sindaco è capo del governo locale ed è legale rappresentante dell'Ente e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione.

b) Il Sindaco ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

c) Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.

d) Il Sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali.

1-bis. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è membro di diritto del Consiglio e della Giunta Comunale.

2. Il Sindaco quando assume le sue funzioni presta giuramento pronunciando la seguente formula "Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République Italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public. Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico".⁽³⁰⁾

3. La legge regionale disciplina i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

3-bis. Il Sindaco può ricoprire un numero consecutivo di mandati secondo quanto stabilito dalla legge.

Art. 14 **Competenze amministrative del Sindaco**

1. Il Sindaco: ⁽³¹⁾⁽³²⁾⁽³³⁾

- a) presiede il Consiglio e la Giunta comunale;
- b) coordina l'attività dei singoli assessori cui può affidare incarichi e deleghe in materie specifiche;
- c) può sospendere l'adozione di specifici atti concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori incaricati;
- d) propone al Consiglio comunale la revoca degli assessori o la loro sostituzione in caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio per altra causa;
- e) nomina e revoca il Segretario con le modalità previste dalla legge regionale;
- f) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al Segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- g) nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i responsabili degli uffici dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
- h) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la Giunta comunale;
- i) può definire accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto di atti o provvedimenti aventi discrezionalità di tipo politico, escludendo quelli prettamente burocratici o qualora la discrezionalità risulti essere di tipo tecnico o amministrativo la cui competenza in merito spetta al Segretario od ai responsabili dei servizi;
- j) convoca i comizi per i referendum e le assemblee generali previste dallo Statuto;
- k) ⁽³⁴⁾
- l) ⁽³⁵⁾
- m) ⁽³⁶⁾
- n) qualora il Consiglio comunale non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta (60) giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici (15) giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva;
- o) partecipa al Consiglio permanente degli enti locali;
- o-bis) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;
- o-ter) nomina i rappresentanti del Comune, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;

o-quater) può delegare propri poteri ed attribuzioni al Vicesindaco, agli assessori ed ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;

o-quinquies) emana ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 28 della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

o-sexies) provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, nonché valutate eventuali istanze presentate dai cittadini ai sensi dell'art. 45, a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

o-septies) provvede, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

o-octies) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del Comune;

2. I provvedimenti adottati dal Sindaco sono denominati decreti, determine od ordinanze.

Art. 15

Competenze di vigilanza del Sindaco

1. Il Sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
 - a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente, od avvalendosi del Segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) compie atti conservativi dei diritti del Comune;
 - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni di cui l'ente fa parte, le istituzioni e le società per azioni alle quali l'ente partecipa tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
 - e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società alle quali il Comune partecipa svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale.

Art. 16

Attribuzioni incarichi e deleghe agli assessori

1. Il Sindaco può attribuire, con suo provvedimento, incarichi in materie specifiche, ad ogni assessore, ordinate organicamente per gruppi di argomenti senza poteri di firma.

2. Nel conferimento dell'incarico di cui al comma precedente il Sindaco attribuisce agli assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di indirizzo e controllo nelle materie oggetto di incarico.
 3. Il Sindaco può, altresì, delegare con apposito atto, funzioni proprie agli assessori.
- 3-bis. Il Sindaco può modificare e anche revocare la delega e l'attribuzione dei compiti e delle funzioni agli assessori nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità.
- 3-ter. I conferimenti di incarico e le deleghe e le loro eventuali modifiche di cui al presente articolo, redatte per iscritto, vanno comunicate al Consiglio.

Art. 17
Vicesindaco⁽³⁷⁾

1. Il Vicesindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto membro del Consiglio e della Giunta Comunale.
 2. Quando assume le sue funzioni, all'atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, avanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, con la stessa formula prevista nell'art. 13, comma 2.
 3. Nel caso di assenza od impedimento temporaneo oppure in caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa del Sindaco, il Vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente statuto.
- 3-bis. Il Sindaco può delegare funzioni proprie al Vicesindaco.

TITOLO III ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 18⁽³⁸⁾

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune è attuata tramite un'attività per obiettivi e si uniforma ai seguenti principi:
 - a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
 - b) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
 - c) analisi ed individuazione della produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza, di efficacia e di economicità dell'attività svolta da ciascun dipendente;
 - d) individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - e) massima flessibilità delle strutture e del personale;
 - f) favorire l'avvicinamento del cittadino alla Pubblica Amministrazione attraverso lo studio, la conoscenza dei bisogni collettivi avendo per obiettivo un elevato grado di soddisfazione per l'utenza.
- 1-bis Il Comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali, del presente statuto e dei contratti di lavoro, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle proprie funzioni, dei propri servizi e dei propri compiti.
- 1-ter Il Comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'osservanza dei principi stabiliti dal comma 1, in base a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'Ente è affidata al Segretario ed ai Responsabili dei servizi, che l'esercitano in base agli indirizzi del Consiglio ed in attuazione delle determinazioni della Giunta, nonché delle direttive del Sindaco, con l'osservanza dei principi dettati dal presente Statuto.
4. Al Segretario ed ai Responsabili dei servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna.
5. Il Segretario ed i Responsabili dei servizi formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al Consiglio e alla Giunta.

Art. 19 Segretario

1. Il Comune ha un Segretario titolare, dirigente equiparato ai dirigenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
2. Al Segretario si applicano le disposizioni della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54, della L.R. 19 agosto, 1998, n. 46 e della L.R. 8 maggio 2015, n. 10⁽³⁹⁾⁽⁴⁰⁾.
3. Il Segretario è organo gestionale e costituisce il momento di sintesi, coordinamento e direzione dell'attività di gestione degli uffici e dei servizi.
4. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi, nonché con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.
- 4-bis. Il Segretario esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti dei responsabili degli uffici e di tutto il personale.
- 4-ter. Il Segretario esercita funzioni di legalità e di garanzia nelle modalità stabilite dalla legge.
5. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali e ne cura la verbalizzazione.
6. Il Sindaco, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto, può attribuire ulteriori funzioni al Segretario.

Art. 19-bis Competenze gestionali del Segretario e dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al Segretario ed ai responsabili degli uffici e dei servizi, che l'esercitano in base agli indirizzi del Consiglio ed in attuazione delle disposizioni della Giunta nonché delle direttive del Sindaco, dal quale il primo dipende funzionalmente, con l'osservanza dei principi dettati dal presente statuto.
2. Al Segretario ed ai responsabili degli uffici e dei servizi competono, nell'ambito delle loro competenze previste dal Regolamento di organizzazione, tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione di atti con rilevanza esterna.

Art. 19-ter Competenze consultive

1. Il Segretario ed i responsabili degli uffici partecipano, se richiesti, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne.
2. Formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, ai consiglieri ed agli assessori.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi se appartenenti alla qualifica dirigenziale esprimono il parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione e su questioni sollevate nel corso delle sedute degli organi collegiali comunali.
Nel caso di assenza di responsabili preposti all'ufficio o al servizio competente con qualifica dirigenziale, il parere di legittimità è espresso dal Segretario.
4. I responsabili degli uffici e dei servizi esprimono su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio o alla Giunta e nei limiti delle loro competenze, il parere in ordine alla regolarità tecnica, anche avvalendosi dei rispettivi responsabili del procedimento.
5. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio e alla Giunta è inoltre acquisito, se necessario, il parere di regolarità contabile nonché, qualora l'atto comporti impegno di spesa, l'attestazione di copertura finanziaria con le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 20

Pubblicità degli atti

1. Sul sito internet istituzionale del Comune è riservata una apposita sezione per l'albo pretorio digitale destinato alla pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, dei decreti, delle ordinanze, degli avvisi e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.
3. Il Segretario, od un suo delegato, cura la pubblicazione degli atti all'albo pretorio digitale e ne certifica l'avvenuta pubblicazione di cui è responsabile.

TITOLO IV SERVIZI

Art. 21 Forme di gestione

1. Il Comune assicura l'erogazione dei servizi anche in forma associata ai sensi della legge regionale.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata, previa comparazione tra le diverse forme previste dalla legge.
3. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO V
ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

Art. 22

Principi dell'ordinamento finanziario - contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legislazione vigente e in materia e dal regolamento di contabilità.
 2. Gli organi istituzionali burocratici e gestionali del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti i tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, in tema di "disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".
- 2-bis. Per quanto compatibili i principi indicati al comma 2 debbono essere osservati dagli Organi istituzionali e gestionali del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 23⁽⁴¹⁾ Cooperazione

1. L'attività del Comune diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
2. Gli strumenti della cooperazione sono le convenzioni, le associazioni di comuni e gli accordi di programma.

Art. 24⁽⁴²⁾ Ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali⁽⁴³⁾

1. Le funzioni e i servizi comunali sono esercitate in forma associata, come definito dalla legge regionale e secondo le seguenti modalità:
 - a) in ambito territoriale regionale, per il tramite dell'Amministrazione Regionale, del CELVA e del Comune di Aosta;
 - b) in ambito territoriale sovracomunale, attraverso l'Unité des Communes Valdôtaines;
 - c) in ambito territoriale sovracomunale, attraverso convenzioni fra enti locali.
2. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali è disciplinato dalla legge e della normativa regionale.
3. I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi con i soggetti di cui al comma 1.
4. Nelle convenzioni di cui al comma precedente da stipularsi con l'Unité des Communes Valdôtaines il Comune si impegna a trasferire le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali. Nelle convenzioni di cui al comma precedente da stipulare con gli altri soggetti indicati al comma 1, il Comune si impegna a concorrere al finanziamento delle altre forme associative di appartenenza, al fine di garantire un adeguato funzionamento.

Art. 25 Consorterie e Consorzi di miglioramento fondiario

1. Il Comune adotta intese con le consorterie esistenti sul suo territorio per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego nell'interesse della comunità locale.

2. Qualora le consorzierie storicamente riconosciute non siano attive, oppure, per il ridotto numero dei consortisti e per scarsa consistenza economica, non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione, sono amministrate dal Comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 5 aprile 1973, n. 14⁽⁴⁴⁾.
3. In tale caso il Consiglio comunale provvede all'amministrazione della consorziera mediante proprie deliberazioni mentre il Sindaco ha competenza esecutiva, adotta gli atti conservativi od urgenti ed ha poteri di rappresentanza processuale e sostanziale.
4. La Giunta comunale esprime i pareri previsti dall'art. 1 della L.R. 5 aprile 1973, n. 14⁽⁴⁵⁾.
5. I pareri previsti dal comma 4, devono essere pronunciati entro trenta (30) giorni dalla richiesta.
6. Il Consiglio comunale può costituire un'apposita commissione per l'accertamento dell'esistenza, natura ed estensione dei demani collettivi, usi civici e terreni consortili siti nel Comune.
7. Il Comune promuove e sostiene l'attività dei Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario, enti di natura privata senza scopo di lucro, in relazione all'interesse generale dell'attività da questi espletata volta ad una migliore gestione del territorio nell'ambito ed ai sensi delle disposizioni previste dalle norme regionali in materia, anche attraverso l'utilizzo di forme di gestione associate dei servizi di supporto ai Consorzi medesimi.

TITOLO VII PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 26⁽⁴⁶⁾

Principi per la partecipazione popolare

1. Il Comune valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all'attività dell'ente attraverso forme di democrazia partecipata e amministrazione aperta; promuove forme associative incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi, al fine di assicurare il buon andamento, la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza delle attività dell'Ente
2. Il Comune, mediante regolamenti, prevede forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscano l'intervento popolare nei procedimenti amministrativi.
3. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.
- 3-bis. Con il regolamento sul procedimento amministrativo sono individuati gli atti ritenuti fondamentali per la cui adozione dovranno essere previste idonee forme di consultazione e informazione, disciplinate dallo stesso regolamento.
- 3-ter. Il Comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non cittadini, appartenenti all'Unione Europea.
- 3-quater. L'ente favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all'amministrazione di tutte le persone residenti o dimoranti sul territorio comunale.
- 3-quinquies. Con apposito regolamento saranno disciplinati in modo organico gli istituti di partecipazione popolare di cui al presente titolo.

Art. 27⁽⁴⁷⁾

Assemblee generali

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del Comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
2. In ogni caso le assemblee generali sono convocate dal Sindaco, su proposta di due terzi (2/3) dei consiglieri o del trenta per cento (30%) degli elettori, entro quarantacinque (45) giorni dalla richiesta.
3. Alla richiesta di assemblea generale si applicano in quanto compatibili i commi 2 e 3 dell'articolo 28.
4. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
5. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. Il regolamento in

tale caso disciplina anche il numero minimo degli elettori che possono provvedere alla relativa convocazione.

Art. 27-bis
Interventi nei procedimenti⁽⁴⁸⁾

1. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge regionale vigente e dal regolamento di competenza.
2. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, od il numero dei destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei a comunicare l'avvio dei procedimenti amministrativi.
3. La Giunta può concludere, nei limiti della legge vigente, accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 28⁽⁴⁹⁾
Istanze

1. I cittadini residenti, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le consorzierie e gli altri interessati possono rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. Le istanze devono essere indirizzate al Sindaco e devono presentare i seguenti requisiti:
 - a) essere sottoscritte dagli autori di cui devono essere indicate con chiarezza le generalità, l'indirizzo ed essere residenti abitualmente nel Comune per ragioni di lavoro, fornendone la prova;
 - b) i primi tre sottoscrittori debbono dichiarare in calce all'istanza che si rendono garanti dell'autenticità di tutte le sottoscrizioni;
 - c) indicare tra i sottoscrittori quello o quelli cui l'Amministrazione deve fare riferimento durante l'iter procedurale per la definizione dell'istanza;
 - d) deve avere per oggetto interventi, provvedimenti, o comportamenti di pubblico generale interesse dei quali i sottoscrittori non siano gli unici diretti destinatari; l'istanza non può concernere le materie escluse dal referendum a norma del presente Statuto;
 - e) deve identificare con chiarezza gli interventi, i provvedimenti o i comportamenti sollecitati e questi non devono esorbitare dalle competenze del Comune e non devono essere per altre ragioni illegittime;
 - f) deve essere fondata nel merito e meritevole di esame.
3. La carenza o la violazione di uno dei requisiti richiesti comporta l'irricevibilità dell'istanza.
4. I commi 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, anche alle petizioni e alle proposte di cui ai successivi articoli.
5. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal Sindaco.

Art. 29⁽⁵⁰⁾

Petizioni

1. Tutti i cittadini residenti anche in forma collettiva, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.
2. La relativa procedura, i tempi e le forme di pubblicità sono stabiliti con regolamento. L'organo competente esamina la questione e, entro sessanta (60) giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
3. In caso di mancato riscontro, ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione in Consiglio. Il Sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla richiesta.
4. I cittadini, gli organismi e le associazioni che hanno presentato la petizione hanno diritto ad essere informati sull'esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal Comune a seguito delle petizioni stesse entro centoventi (120) giorni dalla presentazione della stessa.

Art. 30⁽⁵¹⁾

Proposte

1. Il venti per cento (20%) dei cittadini residenti può presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse, entro trenta (30) giorni dalla presentazione delle stesse a cura del Sindaco, all'organo competente, con i pareri dei Responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché con l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente sente i proponenti entro sessanta (60) giorni dalla presentazione.
3. Tra il Comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
4. L'organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.

Art. 31⁽⁵²⁾⁽⁵³⁾

Associazioni

1. Il Comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, con l'accesso ai dati posseduti e con l'adozione di idonee forme di consultazione.

Art. 32⁽⁵⁴⁾

Referendum consultivi e propositivi

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica sono previsti:
 - a) referendum consultivo: gli elettori sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi relativi all'amministrazione e al funzionamento del Comune ed a esprimere sul tema proposto il proprio assenso o dissenso;
 - b) referendum propositivo: consiste nel potere conferito agli elettori del Comune di approvare una proposta di un atto di competenza di un organo dell'ente locale.
2. I referendum consultivi e propositivi sono ammessi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale ad eccezione delle seguenti:
 1. bilancio preventivo;
 2. rendiconto;
 3. istituzione ed ordinamento dei tributi ed ogni altro atto inerente alle entrate comunali;
 4. su materie amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 5. materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio;
 6. elezione, nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune;
 7. ordinamento del personale del Comune.
3. Non è ammesso più di un referendum all'anno.
4. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.
5. Il referendum può essere promosso:
 - a) dalla Giunta comunale con propria deliberazione;
 - b) da 50% + 1 dei consiglieri comunali assegnati;
 - c) dal 30% degli elettori.
6. L'ammissibilità dei quesiti referendari viene esaminata da una commissione composta dal Segretario e da due esperti in materie giuridico - amministrative nominati dal Consiglio comunale. Il parere deve essere espresso entro trenta (30) giorni dal deposito della richiesta.
7. Il quesito referendario deve essere unico, breve, chiaro al fine di garantire la più ampia comprensione.
8. Il referendum può essere revocato o sospeso, previo parere della commissione di cui al comma 6, in caso di promulgazione di legge che disciplini ex novo la materia, di scioglimento del Consiglio comunale o di accoglimento della proposta dei Promotori.
9. La prova referendaria è valida a condizione che abbia partecipato alla votazione il 50%+1 degli aventi diritto al voto e sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
10. La richiesta di referendum deve essere depositata nella segreteria comunale.

11. Dell'iniziativa referendaria ne viene dato annuncio mediante avviso, da pubblicarsi all'albo pretorio on-line, a cura del Segretario, entro cinque (5) giorni dal deposito della richiesta.
12. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere il referendum di iniziativa popolare, i Promotori della raccolta, in numero non inferiore a cinque (5) devono presentarsi, muniti di certificato comprovante la loro iscrizione nelle liste elettorali del Comune, presso la segreteria comunale che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciato ai promotori.
13. Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta di referendum con indicato il quesito referendario. L'operazione della raccolta firme deve terminare entro sessanta (60) giorni dalla data del verbale di cui al precedente comma.
14. Successivamente alla pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di richiesta di referendum, i fogli previsti dal precedente comma devono essere presentati a cura dei Promotori o di qualcun altro elettore del Comune alla segreteria comunale. Il Segretario provvederà ad apporre ai fogli il bollo del Comune, la data e la propria firma e li restituirà ai presentatori entro due (2) giorni dalla presentazione.
15. La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente.
16. Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore.
17. Le firme stesse debbono essere autenticate a norma di legge.
18. Il deposito presso la segreteria comunale di tutti i fogli contenenti le firme ed i certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta di referendum. Esso deve essere effettuato da almeno tre dei Promotori i quali dichiarano al Segretario il numero delle firme che appoggiano la richiesta.
19. Del deposito, a cura del Segretario, si dà atto mediante apposito verbale redatto in duplice originale con la sottoscrizione dei Promotori e del Segretario. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai Promotori a prova dell'avvenuto deposito.
20. Entro cinque (5) giorni il Segretario trasmette la documentazione di cui al comma precedente alla commissione prevista dal comma 6 del presente articolo.
21. Al fine di promuovere la richiesta di cui al comma 5 lettera b) il Consiglio comunale adotta, a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, una apposita deliberazione di richiesta di referendum con l'indicazione del quesito referendario.
22. Con l'approvazione della deliberazione di cui al precedente comma, il Consiglio comunale nomina, tra i suoi componenti, un delegato effettivo per gli adempimenti previsti dallo Statuto e dal regolamento di cui al successivo comma 26.

23. Il consigliere delegato per l'espletamento dell'iter referendario deposita copia esecutiva della deliberazione di richiesta referendaria presso la segreteria comunale. Il Segretario provvederà a norma del precedente comma 20.
24. Per l'iniziativa di referendum proposta dalla Giunta comunale si applicano le norme previste per l'iniziativa dei consiglieri comunali in quanto compatibili.
25. L'indizione e l'esito del referendum sono pubblicati all'albo pretorio on-line del Comune e nel Bollettino ufficiale della Regione.
26. Il Consiglio comunale nel regolamento fissa i requisiti di ammissibilità, i tempi, e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 33

Effetti del referendum consultivo e propositivo

1. Qualora il referendum consultivo sia approvato, entro sessanta (60) giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio comunale delibera i conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento del risultato del referendum consultivo è deliberato, con motivazione adeguata dalla maggioranza dei componenti dell'organo competente.
3. Qualora il referendum propositivo sia approvato, entro venti (20) giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, gli organi competenti prendono atto della volontà popolare approvando l'atto che entra a pieno titolo nell'ordinamento del Comune; il competente organo successivamente potrà modificarlo o abrogarlo.

Art. 34

Referendum abrogativo

1. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 40 della L.R. 54/98⁽⁵⁵⁾ si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 32 del presente Statuto.

Art. 35

Accesso

1. Al fine di rendere trasparente l'azione amministrativa, ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito il diritto di accesso alle strutture, ai servizi, agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dagli artt. 37 e 38 della L.R. n. 54/98⁽⁵⁶⁾⁽⁵⁷⁾ e dal vigente regolamento sul diritto di accesso agli atti amministrativi del Comune.

Art. 36
Partecipazione al procedimento

1. L'azione del Comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa secondo criteri di trasparenza, di pubblicità e di partecipazione.
2. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

Art. 37⁽⁵⁸⁾
Informazione

1. L'informazione circa l'attività amministrativa è volta alla realizzazione del principio della trasparenza tale da consentire la formazione di una opinione pubblica documentata e quanto più libera e consapevole.
2. Limite generale all'esercizio del diritto all'informazione è rappresentato dalla esigenza della tutela di interessi che potrebbero essere lesi dalla conoscenza generalizzata e sono viceversa apprendibili solo da una cerchia ristretta o da pochi o singoli soggetti.
3. L'Ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti.
4. L'informazione deve essere chiara, tempestiva e completa nonché adeguata all'eventuale indeterminatezza dei destinatari;
5. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione sull'attività degli organi comunali.

TITOLO VIII FUNZIONE NORMATIVA

Art. 38⁽⁵⁹⁾

Statuto e sue modifiche

01. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del Comune.
1. È ammessa l'iniziativa di almeno il trenta per cento (30%) dei cittadini residenti per proporre modifiche od integrazioni allo Statuto, mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli, secondo la procedura prevista dall'art. 28, fermo restando quanto disciplinato dagli artt. 32, 33 e 34.
- 1-bis. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.
- 1-ter. Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Regione per la sua conservazione.

Art. 39⁽⁶⁰⁾

Regolamenti

01. Il Comune adotta regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre discipline di competenza comunale.
02. La potestà regolamentare del Comune è esercitata nel rispetto della normativa dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e del presente statuto.
03. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi dell'art. 30.
1. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum ai sensi degli artt. 32 e 34.
2. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
3. I regolamenti sono pubblicati nell'albo pretorio comunale digitale dopo l'adozione da parte dell'organo competente, e rimangono accessibili nella sezione dedicata "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale del Comune.

**TITOLO IX
DIFENSORE CIVICO**

**Art. 40
Difensore civico**

1. Il Comune si avvale dell'ufficio di Difensore civico di istituzione regionale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 42 della L.R. 54/98⁽⁶¹⁾.
2. I rapporti tra gli Organi del Comune e l'Ufficio del Difensore civico saranno definiti con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio comunale.

TITOLO X NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 41 Norme transitorie

01. Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentunesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'albo pretorio digitale del Comune, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e rimangono accessibili nella sezione dedicata "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Comune.
1. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale si applicano gli articoli 125 e 127⁽⁶²⁾⁽⁶³⁾ della legge comunale e provinciale approvata con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 42 Norme finali

1. L'organo competente approva, entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, i regolamenti previsti dallo stesso.
2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro sei (6) mesi.

ALLEGATO A DESCRIZIONE DELLO STEMMA

STEMMA: d'oro alla figura di San Cristoforo con le gambe immerse nelle acque di un fiume fluttuoso d'azzurro, vestito di rosso, aureolato, impugnante nella mano destra un bastone e sostenente con la sinistra il <<Bambino>>, pure aureolato, vestito di celeste. Ornamenti esteriori da comune.

ALLEGATO B DESCRIZIONE DEL GONFALONE

GONFALONE: Drappo di rosso riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto (allegato A) con la iscrizione centrata in argento: Comune di Saint Christophe. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto del colore del drappo con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

Richiami legislativi

1)

Art. 33 L.R. 54/1998 (Statuto Comunale)

1. Ogni Comune adotta il proprio statuto.
2. Lo statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio arrotondati aritmeticamente. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro sessanta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. Lo statuto è pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune per trenta giorni consecutivi ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua pubblicazione. Lo statuto è, inoltre, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, con oneri a carico della Regione.
4. Copia dello statuto è inviata alla Presidenza della Regione, presso i cui uffici è tenuta la raccolta degli statuti degli enti locali.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle modifiche statutarie.

2)

Art. 34, comma 1, L.R. 54/1998 (Contenuto dello statuto)

1. Lo statuto, ai sensi dell'art. 3 della Carta europea dell'autonomia locale, ratificata con l. 439/1989, e nel rispetto dei principi fissati dalla legge regionale, stabilisce le norme fondamentali per il funzionamento e l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione fra Comuni o con altri enti locali, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

3)

Art. 13 L.R. 54/1998 (Funzioni)

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale, particolarmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge regionale o nazionale, secondo le rispettive competenze.
2. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza regionale possono essere affidate ai Comuni dalla legge regionale, che regola anche i relativi rapporti finanziari assicurando le risorse necessarie.

4)

Art. 14 L.R. 54/1998

(Autonomia organizzativa)

1. La disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai Comuni è disposta dagli stessi nell'ambito della propria potestà normativa, in armonia con i principi fondamentali previsti dalla legge regionale.
2. I principi generali della disciplina di cui al comma 1 sono stabiliti dallo statuto del Comune, a cui devono conformarsi i regolamenti e gli atti del Comune.

5)

Art. 15 L.R. 54/1998

(Compiti per servizi di competenza statale)

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare, nell'ambito delle norme stabilite dalla legge statale.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale del Governo.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai Comuni dalla legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

6)

Art. 34, comma 2 L.R. 54/1998

(Contenuto dello statuto)

2. Lo statuto stabilisce norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i generi nelle Giunte e negli organi collegiali non elettivi del Comune.

7)

Cfr. rif. N. 2

8)

Art. 34, comma 3, 4 L.R. 54/1998

(Contenuto dello statuto)

3. Lo statuto determina le forme di attuazione, nell'ambito locale, del principio di bilinguismo di cui all'art. 38 dello Statuto speciale.
4. Lo statuto prevede inoltre forme di valorizzazione dell'utilizzo del patois franco - provenzale.

9)

Art. 18 L.R. 54/1998

(Organi)

- Sono organi del Comune:
- a) il Consiglio comunale;
 - b) la Giunta comunale;
 - c) il Sindaco ed il Vicesindaco.

10)

Art. 21, comma 1 L.R. 54/1998 (Competenze del Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

Art. 19 L.R. 54/1998 (Consiglio comunale)

1. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del Sindaco, del vice sindaco e del Consiglio comunale), ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, sono assunte al protocollo del Comune nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

4. Lo statuto può stabilire i casi di decadenza dei consiglieri per la mancata partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.

5. Lo status giuridico dei consiglieri è disciplinato dalla legge regionale.

6. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del Comune e hanno diritto di ottenere, anche da parte degli enti dipendenti dal Comune stesso, gli atti e le notizie utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

7. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

8. Lo statuto comunale può prevedere che il Consiglio comunale si avvalga di commissioni consiliari e, nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, di un ufficio di presidenza, costituiti con criterio proporzionale.

9. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti nel regolamento e, nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

10. In occasione delle riunioni del Consiglio sono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana, quella della Regione autonoma Valle d'Aosta e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono comunque fatte salve le disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22 (Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea).

11)

Art. 21, comma 2 L.R. 54/1998 (Competenze del Consiglio Comunale)

2. Il Consiglio ha competenza rispetto ai seguenti atti fondamentali:

- a) esame della condizione degli eletti;
- abis)
- b) approvazione degli indirizzi generali di governo;
- c) elezione della Commissione elettorale comunale;
- d) statuto del Comune;
- e) statuto delle Associazioni dei Comuni di cui il Comune fa parte;
- f) statuto delle aziende speciali;
- g) regolamento del Consiglio;
- h) bilancio, documento unico di programmazione e relativa nota di aggiornamento;
- i) rendiconto della gestione;
- ibis) regolazione dei servizi pubblici locali di cui agli articoli 113 e 113bis ed individuazione delle loro forme di gestione;
- j) costituzione e soppressione delle forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I;
- k) istituzione e ordinamento dei tributi;
- l) adozione dei piani territoriali e urbanistici;
- m) programma di previsione triennale e piano operativo annuale dei lavori pubblici;
- n)
- o) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni;
- p) determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori;
- q) esercizio in forma associata di funzioni comunali;
- r) approvazione di convenzioni;
- rbis) partecipazione a società di capitali.

**Art. 2, comma 1, lettera c) L.R. 4/1995
(Composizione del consiglio comunale)**

1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco, dal Vicesindaco e:
(...)
- c) da 15 consiglieri nei Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
(...)

**Art. 4, comma 1 L.R. 4/1995
(Elezione del sindaco, del vice sindaco e dei consiglieri comunali)**

1. Il Sindaco e il Vicesindaco, nonché i consiglieri comunali di tutti i Comuni della Regione, sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla presente legge.

**Art. 15 L.R. 4/1995
(Ineleggibilità)**

1. Non sono eleggibili a sindaco, vice sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale:
- a) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'Interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori e, limitatamente al territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i Prefetti della Repubblica, i vice prefetti, il Presidente della Commissione di Coordinamento ed i funzionari di pubblica sicurezza;
 - b)
 - c) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
 - d) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune, nonché i dipendenti che ne dirigono o coordinano gli uffici;

e) nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle Corti d'appello, ai Tribunali, ai Tribunali amministrativi regionali nonché i giudici di pace;

f) il segretario comunale e i dipendenti del comune per i rispettivi consigli;

g) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;

h) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta;

i) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con partecipazione del comune superiore al 50 per cento;

l) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale degli enti strumentali del comune e delle forme associative costituite in ambito territoriale sovracomunale, salvo che le stesse ricomprendano l'intero territorio regionale;

m) i concessionari privati e/o gli amministratori di società per le diffusioni radiotelevisive;

n) i senatori, i deputati ed i rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

o) i consiglieri e gli assessori regionali;

p) i consiglieri e gli assessori provinciali;

q) i sindaci, i vice sindaci, i consiglieri comunali, gli assessori comunali e i consiglieri circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune o circoscrizione, se le elezioni si svolgono in epoca diversa rispetto a quella prevista per il rinnovo della carica ricoperta.

2. Per l'elezione alle cariche di cui al comma 1 trova, inoltre, applicazione la disciplina dell'ineleggibilità prevista dalla normativa regionale vigente in materia di difesa civica.

3. Le cause di ineleggibilità previste al comma 1, lett. a), c), d), e), f), h), i), l) ed m), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. Le cause di ineleggibilità previste al comma 1, lett. n), o), p) e q), non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

5. Le cause di ineleggibilità previste al comma 1, lett. g), non hanno effetto se le funzioni esercitate sono cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei consigli comunali e circoscrizionali. In caso di scioglimento anticipato delle suddette assemblee, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. I direttori generali, i direttori amministrativi ed i direttori sanitari, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali della Regione Valle d'Aosta, qualora abbiano esercitato le proprie funzioni nell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta.

6. Le strutture convenzionate di cui al comma 1, lett. h), sono quelle indicate negli art. 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).

7. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o di aspettativa accompagnata dall'effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

8. La cessazione dalle funzioni comporta la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

**Art. 16 L.R. 4/1995
(Incompatibilità)**

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, vice sindaco e consigliere comunale o circoscrizionale:

a) l'amministratore o il dipendente con potere di rappresentanza e di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetto a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione da parte del comune o che dallo stesso riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

b) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detto ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione del comune sia inferiore al 3 per cento e fermo restando che l'assunzione da parte di un amministratore di ente locale della carica di componente dell'organo di amministrazione di società di capitali partecipata dall'ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento da parte della società, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate;

c) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui alle lett. a) e b);

d) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 37 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione tributaria di Aosta. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità;

e) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del comune ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

f) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune ovvero verso istituto od azienda da esso dipendente è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detto ente, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito);

g)

h) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 15 e, limitatamente al sindaco e al vice sindaco, anche in una di quelle previste dall'art. 9, comma 1.

2. L'ipotesi di cui al comma 1, lett. b), non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.
3. Le ipotesi di cui al comma 1, lett. d), non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

12)

Soppressa in quanto competenza prevista dall'articolo 21, comma 2, lettera b) della L.R. 54/1998: "Partecipazione a società di capitali".

13)

Soppressa in quanto competenza prevista dall'articolo 21, comma 2, lettera b) della L.R. 54/1998: "Regolazione dei servizi pubblici locali di cui agli articoli 113 e 113bis ed individuazione delle loro forme di gestione".

14)

Soppressa ai sensi dell'articolo 21 (Suppressione delle Comunità Montane) della L.R. 6/2014.

15)

Parzialmente soppressa in quanto competenza prevista dall'articolo 21, comma 2, lettera f) della L.R. 54/1998: "statuto delle aziende speciali".

16)

Soppressa in quanto competenza prevista dall'articolo 21, comma 2, lettera b) della L.R. 54/1998: "approvazione degli indirizzi generali di governo".

17)

Art. 26, comma 8 L.R. 54/1998 (Competenze del Sindaco)

8. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito della disciplina eventualmente adottata dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

18)

Soppressa ai sensi dell'articolo 21 (Soppressione delle Comunità Montane) della L.R. 6/2014.

19)

Soppressa ai sensi dell'articolo 10 "Procedimento per l'istituzione delle Unités" della L.R. 6/2014:

1. Ciascun Comune, previa intesa con gli altri Comuni interessati, definisce una proposta di associazione, con deliberazione del Consiglio comunale di contenuto identico per tutti i Comuni aderenti, da trasmettere alla Regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale individua, entro un mese dalla scadenza del termine di cui al comma 1, con propria deliberazione da adottare d'intesa con il CPEL e previo parere della Commissione consiliare competente, gli ambiti territoriali delle Unités, la cui istituzione è sancita con decreto del Presidente della Regione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Nel caso in cui uno o più Comuni non provvedano alla definizione della proposta di associazione entro i termini di cui al comma 1, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere, nomina un commissario che provvede entro i trenta giorni successivi.
4. Nel caso in cui uno o più Comuni presentino una proposta non conforme a quanto disposto dall'articolo 9, la Giunta regionale, al fine di favorire il raggiungimento dell'ambito territoriale ottimale dell'Unité, può richiedere modifiche alla proposta presentata e, in caso di mancato adeguamento, provvede, entro i successivi trenta giorni, all'individuazione dell'ambito dell'Unité e all'istituzione di quest'ultima con le modalità di cui al comma 2.
5. L'appartenenza di un Comune ad una Unité può essere modificata con decreto del Presidente della Regione a seguito di deliberazioni adottate dal Consiglio del Comune interessato e dai Consigli dei Comuni delle Unités coinvolte a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
6. I sotto-ambiti territoriali omogenei previsti dalle vigenti disposizioni (SubATO) possono essere modificati, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la coincidenza territoriale con le Unités, singole o associate.

20)

**Art. 107, comma 3 L.R. 54/1998
(Conseil de la plaine d'Aoste)**

3. Eventuali modificazioni della composizione del Conseil sono approvate dal Conseil stesso, su richiesta del Consiglio del Comune interessato.

21)

**Art. 20, comma 1, L.R. 54/1998
(Funzionamento del Consiglio comunale)**

1. Il funzionamento del Consiglio, nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato da apposito regolamento, che prevede, in particolare:
 - a) le modalità di convocazione, su richiesta del Sindaco o di un

numero di consiglieri o di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune stabilito dallo statuto;

b) le maggioranze necessarie per la validità delle sedute, prevedendo che, in ogni caso, in prima convocazione, siano presenti almeno la metà dei componenti il Consiglio;

c) le maggioranze necessarie per l'approvazione delle deliberazioni, nonché le modalità di votazione;

d) le modalità di presentazione e di discussione delle proposte;

e) le forme di pubblicità dei lavori del Consiglio, delle commissioni e dei relativi atti adottati;

f) le modalità, gli adempimenti e i termini necessari per assicurare una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

22)

Art. 31 L.R. 54/1998

(Obbligo di astensione)

1. I componenti degli organi collegiali degli enti locali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, del loro coniuge o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione delle deliberazioni in questione.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore, del coniuge, di parenti o affini sino al quarto grado.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì agli organi individuali, al segretario e agli altri dirigenti, i quali, nelle medesime ipotesi, debbono astenersi dall'adottare gli atti di rispettiva competenza.

23)

Art. 22, comma 2 L.R. 54/1998

(Composizione e modalità di nomina della Giunta comunale)

2. Le modalità di nomina e di revoca dei componenti della Giunta sono stabilite dallo statuto.

24)

Art. 23 L.R. 54/1998

(Competenze della Giunta comunale)

1. La Giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del Comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio.
2. La competenza per gli atti di cui all'articolo 21, comma 3, spetta di diritto alla Giunta, qualora la competenza all'adozione di tutti o di alcuni di tali atti non sia attribuita dallo statuto al Consiglio.
3. La Giunta compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al Consiglio, al Sindaco e agli organi di decentramento e che non rientrino ai sensi dell'articolo 46, comma 3, nei compiti dei segretari degli enti locali e degli altri dirigenti.
- 4.

25)

Soppressa ai sensi dell'articolo 21 (Soppressione delle Comunità Montane) della L.R. 6/2014.

26)

Soppresso ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera c) della L.R. 6/2017.

27)

Art. 22 L.R. 54/1998

(Composizione e modalità di nomina della Giunta comunale)

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero di assessori, scelti tra i consiglieri comunali, stabilito dallo statuto comunale in misura non superiore a:

- a) due, nei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- b) tre, nei Comuni con popolazione da 3.001 a 15.000 abitanti;
- c) cinque, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

1bis. In tutti i Comuni, all'interno della Giunta è garantita la presenza di entrambi i generi qualora nella lista che è risultata vincitrice siano stati eletti consiglieri del genere meno rappresentato per almeno il 30 per cento degli eletti, salvo il caso in cui almeno un appartenente al genere meno rappresentato sia stato eletto alla carica di Sindaco o di Vicesindaco.

1ter. Lo statuto può stabilire un numero di assessori superiore ai limiti previsti dal comma 1, ferma restando l'invarianza della spesa rispetto a quella derivante dall'applicazione del suddetto comma e previa attestazione dell'organo di revisione economico-finanziaria. Ai fini del rispetto dell'invarianza della spesa, non sono considerati gli oneri per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui alle disposizioni contenute nella parte I, titolo III, capo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

2. Le modalità di nomina e di revoca dei componenti della Giunta sono stabilite dallo statuto.

3.

4.

5.

6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini di primo grado del Sindaco e del Vicesindaco.

6bis. Non è, in ogni caso, ammessa la nomina di cittadini non facenti parte del Consiglio alla carica di assessore.

28)

Art. 24 L.R. 54/1998

(Organizzazione e funzionamento della Giunta comunale)

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco e imposta la propria azione secondo il principio della collegialità.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della Giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.
3. La Giunta comunale ha potere di auto-organizzazione.

29)

cfr. rif. n. 22

30)

**Art. 27, comma 1 L.R. 54/1998
(Giuramento e distintivo del Sindaco)**

1. Il Sindaco ed il Vicesindaco che assumono le proprie funzioni all'atto della proclamazione degli eletti, prestano giuramento, davanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione e lo Statuto speciale.

31)

**Art. 26 L.R. 54/1998
(Competenze del Sindaco)**

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'ente, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti e determina di agire e di resistere in giudizio per conto e nell'interesse del Comune.
2. Il Sindaco sovrintende alle funzioni statali e regionali conferite al Comune ed esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto comunale e dai regolamenti.
3. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto comunale, il Sindaco presiede il Consiglio comunale.
- 4.
5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio o dalla Giunta comunali, il Sindaco nomina i rappresentanti del Comune, qualora tale competenza non sia espressamente attribuita dalla legge al Consiglio comunale.
6. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Sindaco ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva con proprio atto o mediante la nomina di un commissario ad acta.
7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con regolamento.
8. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito della disciplina eventualmente adottata dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
- 8.1. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze

di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree dei Comuni interessati da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 12 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso a documenti amministrativi), può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
8bis. Il Sindaco può delegare al Vicesindaco e agli assessori funzioni proprie.

32)

Art. 28 L.R. 54/1998

(Provvedimenti contingibili e urgenti del Sindaco)

1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il Sindaco, in qualità di rappresentante della comunità locale, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. I medesimi provvedimenti sono adottati dal Sindaco in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare, in ogni caso senza pregiudizio dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti e della libertà e dignità delle persone, situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti che richiedano un intervento in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

1bis. Nelle materie di cui al comma 1, secondo periodo, i Comuni possono adottare appositi regolamenti.

2. Ove il Sindaco non provveda, o nei casi in cui sia interessato un ambito sovracomunale, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva con proprio atto o mediante la nomina di un commissario ad acta.

3. Sono fatte salve le competenze attribuite al Sindaco dalla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile).

33)

Art. 29 L.R. 54/1998

(Attribuzione del Sindaco nei servizi di competenza statale)

1. Le attribuzioni del Sindaco, quale ufficiale di governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite dalla legge statale.

34)

Competenza soppressa dall'articolo 10, comma 1, della L.R. 6/2017

35)

cfr. rif. n. 34

36)

cfr. rif. n. 34

37)

**Art. 30 L.R. 54/1998
(Competenze del Vicesindaco)**

1. Il Vicesindaco assume di diritto la carica di assessore comunale e, nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco, assume tutte le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge.

38)

Cfr. rif. N. 2, comma 1.

39)

**Art. 49 L.R. 54/1998
(Segretari degli enti locali)**

1. Ai segretari degli enti locali si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui alla l.r. 46/1998, alla legge regionale 8 maggio 2015, n. 10 (Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane)), e al regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari dei Comuni e delle Comunità montane della Valle d'Aosta).

40)

**Articolo 9 L.R. 46/1998
(Funzioni)**

1. Il segretario dell'ente locale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ed in particolare:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni degli organi collegiali degli enti locali e ne cura la verbalizzazione;
- b) roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente, salvo diversa indicazione dell'amministrazione;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti dell'ente o conferitagli dal Sindaco, dal Presidente della Comunità montana e dal Presidente del BIM;

d) esprime il parere di legittimità di cui all'articolo 49bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), per gli uffici e i servizi privi di responsabili di qualifica dirigenziale.

2. Al segretario dell'ente locale competono le funzioni attribuite ai dirigenti regionali e, in particolare, la funzione di direzione amministrativa. Negli enti locali in cui esistono più figure con qualifica dirigenziale, oltre al segretario, la funzione di direzione amministrativa spetta ai dirigenti responsabili o al segretario secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente.

3. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi o dei dirigenti, se esistenti, e ne coordina l'attività.

4. Negli enti locali in cui esistono altre figure con qualifica dirigenziale, i compiti di cui al comma 3 possono essere attribuiti, dall'amministratore che ha conferito l'incarico, al segretario o ad altri dirigenti dell'ente.

5. Il Sindaco, il Presidente della Comunità montana e il Presidente del BIM, ove affidi i compiti di cui al comma 3 ad altri dirigenti, provvede a disciplinare i rapporti tra il segretario e i dirigenti stessi.

6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario, appartenente alla qualifica dirigenziale o ad una qualifica funzionale per l'accesso alla quale sia prescritto il diploma di laurea, per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

41)

Cfr. rif. N. 2, comma 1.

42)

**Articolo 21, comma 1 L.R. 6/2014
(Soppressione delle Comunità montane)**

1. Le Comunità montane della Valle d'Aosta, istituite ai sensi dell'articolo 73 della LR 54/1998, sono soppresse con effetto dalla data di costituzione delle Unités.

43)

**Art. 2 L.R. 6/2014
(Ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali)**

1. Le funzioni e i servizi comunali sono esercitati:

a) in ambito territoriale regionale, mediante convenzioni tra i Comuni ed i soggetti di cui agli articoli 4, 5 e 6;

b) in ambito territoriale sovracomunale, per il tramite delle Unités des Communes valdôtaines di cui all'articolo 8;

c) in ambito territoriale sovracomunale, mediante convenzioni fra enti locali;

d) in ambito territoriale comunale, per le funzioni residuali.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), elenca, qualora necessario, le attività ricomprese nelle singole funzioni e nei servizi comunali di cui agli articoli 4, 5, 6, 16 e 19.

44)

Art. 12 L.R. 14/1973

1. Le consorzierie che, per ridotto numero di consortisti o per scarsa consistenza economica di beni immobili non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione, sono amministrate dal Comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi. Il Comune deve prevedere alla amministrazione dei beni consortili mediante apposita separata gestione di bilancio e gli eventuali utili sono destinati a spese straordinarie per lavori o di opere di interesse generale della frazione o delle frazioni interessate.

2. L'accertamento sulla impossibilità di funzionamento di cui al comma precedente è demandata alla Giunta Regionale.

45)

Articolo 1 L.R. 14/1973

1. Le Consorzio valdostane sono Enti speciali di natura pubblicistica, la cui amministrazione è soggetta a controllo da parte della Giunta regionale.

2. Gli atti deliberativi delle consorzio devono essere corredati del parere consultivo dei Comuni interessati.

3. Alle Consorzio legalmente riconosciute ai sensi della presente legge si applicano le norme vigenti in materia di provvidenza a favore degli enti di diritto pubblico.

46)

Art. 36 L.R. 54/1998 (Partecipazione popolare)

1. I Comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative con il Comune sono disciplinati dallo statuto comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, sono previste adeguate forme di partecipazione degli interessati, secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi di cui alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59).

3. Nel procedimento relativo all'adozione di atti fondamentali per il Comune devono essere adottate idonee forme di consultazione e di informazione.

4. In attuazione delle direttive dell'Unione europea, i Comuni assicurano i medesimi diritti ai residenti che non abbiano la cittadinanza italiana e siano cittadini dell'Unione europea. Favoriscono, altresì, i rapporti e la partecipazione all'attività dell'amministrazione di tutte le persone residenti o presenti nel territorio comunale.

47)

Cfr. rif. N. 46

48)

Cfr. rif. N. 46

49)

Cfr. rif. N. 46

50)

**Art. 41 L.R. 54/1998
(Petizioni)**

1. I cittadini residenti nel comune, singolarmente o in modo congiunto, e le associazioni hanno diritto di presentare petizioni agli organi comunali sulle materie di loro competenza.
2. Nell'ambito dei principi stabiliti dallo statuto comunale, il regolamento stabilisce le modalità di esame delle petizioni da parte degli organi competenti, i soggetti idonei a fornire risposte ed i termini per le stesse, i casi di irricevibilità delle petizioni.
3. I cittadini e le associazioni che hanno presentato petizioni hanno diritto di essere informati sull'esito delle iniziative intraprese dal Comune a seguito delle petizioni stesse.

51)

Cfr. rif. N. 46

52)

Cfr. rif. N. 46

53)

**Art. 37, commi 4 e 5 L.R. 54/1998
(Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini)**

(....)

4. Il regolamento comunale, nel rispetto dei principi di cui alla l.r. 18/1999 (***), assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini

l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, i Comuni assicurano agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi.

54)

Art. 39 L.R. 54/1998 (Referendum popolare)

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica, gli statuti comunali possono prevedere il ricorso al referendum popolare propositivo, consultivo e abrogativo.
2. I referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di competenza comunale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali.
3. Il referendum può essere proposto dalla Giunta comunale da un numero di consiglieri comunali o da un numero di elettori stabiliti dallo statuto comunale.
4. Le modalità di procedimento del referendum sono stabilite dallo statuto comunale, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge.

55)

Art. 40 L.R. 54/1998 (Referendum abrogativo)

1. I referendum abrogativi possono essere proposti soltanto sugli atti della Giunta e del Consiglio comunale, con esclusione del bilancio preventivo, del rendiconto, dell'istituzione e ordinamento dei tributi, di ogni altro atto inerente alle entrate comunali.
2. I referendum abrogativi sono da considerarsi approvati quando partecipi alla consultazione la maggioranza degli elettori del Comune e quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
3. L'indizione e l'esito del referendum abrogativo sono pubblicati all'albo pretorio on-line del Comune e nel Bollettino ufficiale della Regione.
4. Qualora il referendum abrogativo sia approvato, l'atto ad esso sottoposto risulta abrogato dalla data di pubblicazione dell'esito del referendum nel Bollettino ufficiale della Regione.
5. Ai referendum abrogativi si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 39.

56)

Art. 37, commi 3, 4 e 5 L.R. 54/1998 (Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini)

3. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
4. Il regolamento comunale, nel rispetto dei principi di cui alla l.r. 18/1999, assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso

agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, i Comuni assicurano agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi.

57)

Art. 38 L.R. 54/1998

(Contenuti e forme dell'azione amministrativa)

1. L'azione del Comune si conforma ai principi dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione, secondo criteri di trasparenza, di pubblicità e di partecipazione, ed ai principi stabiliti dalla l.r. 18/1999.

2. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 3. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

4. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto a cui essa si richiama.

58)

Cfr. rif. n. 56

59)

Cfr. rif. n. 1 ultimo comma

60)

Art. 35 L.R. 54/1998

(Regolamenti comunali)

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto comunale, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza, ed in particolare quelli previsti dalla presente legge, nonché quelli per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite.

2. Lo statuto comunale deve prevedere adeguate forme di pubblicità per i regolamenti.

61)

Art. 42 L.R. 54/1998

(Difensore civico)

1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini e dei residenti.
2. Lo statuto comunale disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con gli organi del Comune.
3. Previo accordo tra gli enti, lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di un unico difensore civico con la Regione e con altri enti locali.

62)

Art. 125 T.U.L.C.P. R.D. 4 febbraio 1915, n. 148

1. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio.
2. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
3. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni, e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.
4. Tuttavia, nei casi d'urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato ventiquattro ore prima: ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiegga, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
5. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
6. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del segretario essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

63)

Art. 127 T.U.L.C.P. R.D. 4 febbraio 1915, n. 148

1. I Consigli comunali non possono deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al comune; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro membri.
2. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.